



CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALLIEVI CON
DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGIO PER L'A.S. 2025/2026

SOMMARIO

Premessa	2
Normativa di riferimento.....	3
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del servizio	3
Art. 2 Durata del Servizio	4
Art. 3 Ammontare del corrispettivo.....	5
Art. 4 Opzioni di modifica del Contratto.....	5
PARTE SECONDA SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	5
Art. 5 Funzioni delle parti	5
Art. 6 Specificazioni circa le Prestazioni dell'Appaltatore	6
Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio	7
7.1 Metodologia didattica	9
7.2 Analisi del contesto A.S. 2025 2026 Autismo (SpA) e Servizio Disturbi Comportamento (SeDICO)	9
Art. 8 Presentazione n.2 progetti aggiuntivi	10
PARTE TERZA PERSONALE.....	10
Art. 9 Qualificazione del personale.....	10
9.1 Requisiti degli operatori specialistici/educatori	10
Art. 10 Personale e rapporto di lavoro	11
10.1 - Documentazione	12
Art. 11 Osservanza codice comportamento dipendenti pubblici	12
Art. 12 Tutela dei lavoratori dell'Appaltatore – Clausola di manleva nei confronti del Stazione appaltante.....	13



Art. 13 Clausola sociale	13
Art. 14 Regolamentazione rapporto titolare del trattamento e responsabile del trattamento.....	14
PARTE QUARTA Responsabilità - controlli	14
Art. 15 Domicilio legale	14
Art. 16 Responsabilità civile dell'Appaltatore – polizza assicurativa – clausola di manleva	15
Art. 17 Controllo della Stazione appaltante.....	16
Art. 18 Penali contrattuali.....	17
Art. 19 Eventuali danni a cose o persone	18
Art. 20 Clausola risolutiva espressa	18
Art. 21 Mancata attivazione o interruzione del servizio.....	19
Art. 22 Protocollo di legalità	19
Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari e codice comportamento.....	19
Art. 24 Cessione del contratto e subappalto del servizio	20
PARTE QUINTA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO	20
Art. 25 Garanzia definitiva	20
Art. 26 Adempimenti dell'impresa aggiudicataria	20
Art. 27 Modalità di pagamento.....	21
Art. 28 Recesso dal contratto	22
Art. 29 Inefficacia di clausole aggiuntive	22
Art. 30 Responsabile del procedimento	22
Art. 31 Controversie.....	22

PREMESSA

La sottoscrizione del capitolato tecnico costituisce accettazione implicita di tutte le relative clausole, pertanto l'invio dell'offerta dovrà contenere il capitolato controfirmato in tutte le sue pagine.

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento ed il coordinamento delle prestazioni di assistenza specialistica educativa a favore degli allievi con disabilità e/o in situazione di svantaggio dell'Istituto Superiore di Ceccano nell' a. s. 2025/2026. Tale servizio dovrà essere svolto presso le tre sedi dell'Istituto, site in via Gaeta e in via Paolo Borsellino a Ceccano, e in via Piazza Martiri di Via Fani a Ceprano, offrendo prestazioni e interventi specializzati in favore dei soggetti beneficiari, al fine di supportare scuola e famiglie.



Il servizio deve garantire il diritto allo studio e pertanto deve:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità nell'ambito scolastico;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli allievi con disabilità alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali e sottoscritti dalle famiglie;
- sostenere gli allievi con disabilità nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;
- supportare l'allievo con disabilità nell'attività didattico/educativa all'interno dell'orario scolastico (attività laboratoriali, ludico/motoria, visite guidate..);
- supportare l'alunno disabile nell'attività didattico/educativa, previa autorizzazione dei genitori, durante le uscite anche di più giorni.

L'educatore deve inserirsi nel progetto educativo dell'allievo e, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati a promuovere processi di integrazione, deve garantire l'integrazione dello stesso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di assistenza scolastica specialistica dedicato agli alunni con disabilità si colloca nell'ampio ambito culturale e normativo dell'inclusione scolastica in Italia. Il diritto e dovere all'istruzione e alla formazione per tutte le bambine/i, alunne/i e studentesse/i fino al compimento del diciottesimo anno di età è ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 e dall'art. 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con Disabilità, legge n° 18/2009. Il D.L. 66/2017 e le successive integrazioni e modifiche introdotte dal D.L. 96/2019, stabiliscono le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli allievi con disabilità, definendo in modo più preciso l'articolazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e degli organi preposti alla sua compilazione. Il recente Decreto Interministeriale 182/2020 per ultimo, detta le Linee Guida per l'assegnazione delle 9 misure di sostegno per gli alunni certificati in base alla legge 104/1992 e i modelli di P.E.I. da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione, rientra quindi tra le risorse che vanno a concorrere in modo integrato al percorso di inclusione.

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza specialistica agli allievi con disabilità, più avanti definito genericamente "servizio", che l'Istituto Superiore di Ceccano intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato anche "Appaltatore", prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi per lo più all'interno della scuola, che si integri e si coordini con le diverse professionalità interne (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici).

Sono destinatari del progetto di integrazione gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104 art.



3 comma 3 e 1, i BES/DSA in obbligo formativo che frequentano l'IIS di Ceccano Sedi: FRTD01901L (I.T.E. Ceccano), FRTD01902N (I.T.E. Ceprano), FRRH01901E (I.P.S.S.E.O.A. Ceccano).

Il servizio deve intendersi non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente con disabilità.

Il servizio comprende non solo compiti consistenti nell'aiuto alla persona con disabilità (quali rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale o fisica, di quelli che limitano l'autonomia personale e la vita di relazione, o la partecipazione a visite didattiche e viaggi di istruzione), ma anche la collaborazione con gli insegnanti curriculari e con quelli di sostegno per la realizzazione dei programmi e delle attività di lavoro predisposte nel progetto di assistenza specialistica elaborato dalla scuola, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità educative e didattiche di ciascun soggetto e della necessità di condividere i progetti educativi individualizzati, al fine di garantire una migliore inclusione di tutti gli alunni con disabilità, come da direttiva del MIUR "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica del 27/12/2012".

Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e regionale (in particolare L. 104/92).

Per la gestione del servizio si richiede all'operatore economico (Appaltatore):

- per ogni alunno una pianificazione delle attività rispondente al piano individuale di intervento e alle azioni individuate dal progetto redatto dall'Istituzione scolastica;
- la continuità del servizio;
- la tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell'operatore e la sostituzione dello stesso con altro operatore con le stesse competenze e professionalità;
- la collaborazione con gli insegnanti curriculari e con quelli di sostegno per la realizzazione delle attività finalizzate al successo formativo dell'alunno disabile.

Gli operatori specializzati dovranno svolgere le seguenti mansioni:

- sostegno psicologico ed emozionale Collaborazione alla realizzazione della didattica inclusiva
Assistenza specializzata nel
- Attivazione di percorsi mirati al conseguimento dell'autonomia di base Facilitazione della comunicazione
- Mediazione dell'inclusione e dell'interazione tra pari
- Condivisione degli obiettivi educativi con la famiglia, attraverso un costante passaggio di informazioni da parte delle figure di sostegno soprattutto, ma anche con le verifiche tecniche che coinvolgono anche il consiglio di classe e l'équipe socio-sanitaria
- Monitoraggio, documentazione, registrazione e rendicontazione delle azioni svolte, in cooperazione con gli operatori scolastici.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sarà correlato alla durata dell'anno scolastico 2025/2026, con decorrenza dalla formalizzazione dell'aggiudicazione al mese di giugno 2025. Eventuali richieste di proroga per attività motivate (es.esami di stato, alternanza scuola lavoro ecc.) dovranno essere debitamente autorizzate dalla Regione Lazio prima della fine dell'anno scolastico. Nel caso di proroga di fine attività la stessa non potrà



essere autorizzata per un periodo che eccede il termine del 31 agosto 2025. Il monte ore complessivo realizzato non potrà eccedere quello autorizzato dalla Regione Lazio.

I Soggetti attuatori si impegnano a realizzare il progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità in esso previste. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione Lazio e rimanere nei limiti del finanziamento concesso.

Il contratto si risolverà ***ipso facto*** nel caso in cui la Regione Lazio non rinnovi, sospenda o revochi per qualsiasi motivo all'Istituto il finanziamento concesso.

ART. 3 AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 94 co. 2 lett a) del Reg. (UE) n. 2021/1060 che prevede un "metodo di calcolo giusto, equo e verificabile" e, come da nota metodologica approvata con Determina Dirigenziale n. G06095 del 17 maggio 2022. L'unità di costo standard (UCS) è stato rivalutato.

UCS € 22,20 all'ora, al lordo di IVA e omnicomprensivo di tutti gli altri oneri fiscali e contributivi, al fine di garantire progetti improntati al miglioramento della qualità delle prestazioni e delle condizioni di lavoro del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.

L'importo a base di gara è quindi di **€ 360.816,60** (IVA inclusa al 5%) che equivalgono ad un monte ore massimo di 16.253 (€ 360.816,60: 22,20 costo orario = 16.253 ore). In ogni caso l'importo non potrà superare quello concesso dalla Regione Lazio in via definitiva, restando inteso che si liquideranno le ore effettivamente prestate, rendicontate e verificate.

ART. 4 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Dlgs 36/2023 (codice dei contratti) "il corrispettivo dell'Appaltatore è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva l'applicazione dell'art. 1664 del codice civile. In particolare, la revisione prezzi non è ammessa per tutte le circostanze prevedibili al momento della partecipazione alla gara, quali, a titolo di esempio, rinnovi od aumenti contrattuali del personale dipendente dell'Appaltatore.

PARTE SECONDA SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 5 FUNZIONI DELLE PARTI

A – Funzioni in capo all'Istituzione Scolastica

L'Istituto manterrà le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con facoltà di controllo.

L'Istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:

- supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
- verifica e valutazione del servizio;
- comunicazione del "Piano Operativo" del servizio stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni:scuola in cui attivare il servizio, numero studenti da assistere, n. ore di assistenza da effettuare.

B – Funzioni in capo all'Appaltatore



L'Appaltatore, nell'ambito del programma di Assistenza Educativa, curerà prevalentemente la gestione del personale per l'assetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni:

- attenersi al Piano Operativo (nel rispetto del calendario scolastico regionale e di quello dell'Istituto), che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli alunni. L'Istituto si riserva in ogni caso il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a suo carico.
- garantire l'attuazione del programma richiesto presentato in sede di gara;
- assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti nel successivo articolo assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza escludere quelle di ordine penale. Deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio di assistenza specialistica, sotto il profilo giuri- dico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o all'Amministrazione appaltante;
- collaborare all'organizzazione di incontri periodici pianificati con scuola e famiglia per la programmazione ed aggiornamento dei progetti d'intervento educativo;
- impiegare il personale indicato nell'offerta tecnica garantendo, nel periodo di gestione del servizio, la continuità educativa, attraverso l'individuazione di personale stabile per tutta la durata del contratto;
- provvedere alla sostituzione degli operatori, temporaneamente assenti, con personale adeguatamente formato e qualificato;
- svolgere il monte ore previsto;
- collaborare con l'Istituzione scolastica, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio. Al Dirigente Scolastico deve essere segnalato qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario, come la risoluzione del contratto con gli operatori, la temporanea sospensione del servizio, ecc.);
- comunicare, entro le ore 8:00, l'assenza degli operatori per cause di forza maggiore (malattia, gravidanza o infortunio) e che quindi si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni;
- controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.);
- consegnare all'Istituto una relazione periodica, sullo svolgimento del servizio, che contenga il progetto personalizzato per ogni alunno disabile, con indicazione degli interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti nel rispetto di ciò che stabilisce il progetto iniziale e il presente capitolo;
- predisporre una relazione finale riepilogativa sulla realizzazione del progetto nonché ogni altra documentazione necessaria in linea con le richieste della Regione Lazio.

ART. 6 SPECIFICAZIONI CIRCA LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

All'Appaltatore viene richiesto di provvedere all'Assistenza specializzata finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento dell'allievo cui l'intervento è rivolto, in sintonia con le attività assistenziali di base ed educativo - didattiche operate dal personale docente e non docente dipendente dall'istituzione scolastica.

A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere in ordine a quanto segue:



- a. collaborare con il personale scolastico alla realizzazione dei piani educativi individuali per ogni soggetto inserito nel servizio;
- b. sovraintendere al lavoro degli educatori;
- c. programmare la verifica periodica del servizio.

Detti compiti e funzioni dovranno essere garantiti (in sinergia tra Appaltatore e scuola) attraverso:

- il raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti operatori sociali, responsabili di gruppi e associazioni locali, specialisti, ecc.) al fine di predisporre e promuovere i progetti relativi alle finalità sopra esposte.
- Il raccordo, attraverso uno stretto contatto operativo con le istituzioni (A.S.L., competenti Servizi Comunali e Organismi Scolastici);
- Incontri periodici per la verifica del progetto.
- Per le prestazioni di cui sopra l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, all'interno delle disponibilità orarie stabilite, gli operatori impiegati nell'attività di assistenza specialistica.
- L'individuazione di un responsabile amministrativo quale referente, contatto e supporto in presenza per ogni adempimento di rendicontazione e monitoraggi intermedi e finali.

Il servizio deve essere assicurato dalle **unità di personale specificate nel successivo articolo con idonea qualifica e formazione specialistica con comprovata e documentata esperienza nel settore di riferimento e/o in settori affini e con comprovata e documentata esperienza nella conduzione di attività di tipo motorio e di tipo laboratoriale anche tramite autocertificazione.**

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

L'Appaltatore dovrà prevedere, per le eventuali sostituzioni, la disponibilità di operatori, con qualifica pari o superiore a quella del personale impiegato, la sostituzione dovrà essere comunque garantita a partire dal primo giorno di assenza dell'operatore incaricato.

L'Appaltatore dovrà garantire, mediante idonea figura di coordinatore operativo, il coordinamento delle attività e la collaborazione con gli uffici di segreteria e la dirigenza dell'istituto. Tale figura sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impiegati. Prima dell'inizio del servizio dovrà essere comunicato all'Istituto il nominativo del coordinatore operativo a cui fare riferimento durante l'anno.

L'Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

E' fatto divieto al coordinatore ed agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenererapporti privatistici con i beneficiari del servizio.

ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli orari di svolgimento del servizio verranno concordati tra le parti in relazione ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.



Si rinvia alla determinazione Regione Lazio n. G08900 del 10.07.2025 della Regione Lazio che specifica:

“Compatibilmente con l’evoluzione normativa in essere, il finanziamento del monte avviene seguendo criteri di massima ottimizzazione delle risorse all’interno delle classi e della scuola. Le ore scolastiche, ove quantitativamente inferiori ai 60 minuti, sono da intendersi comunque convenzionalmente come ora ordinaria (60 minuti)”. Di conseguenza, due ore consecutive da 40 minuti sono da considerarsi un’ora singola, mentre due ore consecutive da 45 minuti sono da intendersi come due ore singole.

In caso di assenza dello/degli alunno/i l’operatore rimarrà a disposizione della scuola, nel caso in cui l’operatore segue più alunni, l’assenza di uno porterà ad una maggiore copertura oraria sugli altri.

In caso di sospensione delle lezioni per un giorno o più per cause non imputabili all’Appaltatore e determinate da circostanze varie, la scuola è tenuta ad avvisare lo stesso in tempo utile, in caso contrario è tenuta al pagamento delle ore programmate con la scuola per il primo giorno di sospensione.

L’abbinamento tra allievo ed operatore professionale viene concordato tra il docente referente per la disabilità dell’Istituto Superiore di Ceccano e l’Appaltatore, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- continuità dell’educatore professionale, salvo particolari controindicazioni;
- eventuali indicazioni dell’Autorità Scolastica competente e/o dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL di riferimento.

Qualora fosse necessario gli operatori in servizio in una sede dell’IIS Ceccano potranno garantire il servizio anche in una delle altre due sedi a supporto del gruppo operativo, previo accordo tra i docenti referenti per la disabilità.

Il servizio dovrà prevedere all’occorrenza anche l’accompagnamento nei viaggi e uscite di istruzione. La copertura assicurativa e la spesa della trasferta degli operatori in occasione di viaggi/visite di istruzione non sono a carico del Stazione appaltante.

Nell’impossibilità da parte dell’operatore di partecipare alle uscite o ai viaggi, l’Appaltatore si impegna a trovare un adeguato sostituto.

Il numero di ore riconosciute agli operatori, in occasione di visite/viaggi di istruzione, è pari al numero di ore necessario per l’espletamento del servizio e comunque non può superare le 10 ore giornaliere.

In ogni caso rimane in capo all’Appaltatore la responsabilità di carattere assicurativo e contributivo.

L’Appaltatore è tenuto a garantire che il servizio da svolgere avvenga con la massima cura e senza interruzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel presente Capitolato ed in linea con il progetto di assistenza specialistica elaborato

dall’Istituzione Scolastica, in ogni caso l’Appaltatore dovrà:

- *assicurare il servizio settimanalmente (dal lunedì al venerdì);*
- *sostenere gli alunni con disabilità nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali;*
- *seguire gli utenti affidati, secondo il Progetto predisposto dall’Istituto; collaborare alla stesura del P.E.I. e partecipare al G.L.O.;*
- *collaborare con i docenti alla pianificazione delle attività mediante strategie favorenti l’inclusione;*

La distribuzione settimanale delle ore sarà oggetto di concertazione con la dirigenza dell’Istituto, secondo le effettive necessità degli allievi. L’elenco degli allievi da seguire e le rispettive ore di assistenza necessarie



verranno comunicati all'Appaltatore entro l'inizio del servizio; la distribuzione delle ore e degli incarichi potrà subire modifiche in caso di assenza degli aventi diritto e in funzione dei bisogni emergenti.

Potranno essere richieste inoltre prestazioni in favore di nuovi alunni.

In caso di assenza dell'alunno l'operatore dovrà, coordinandosi con il referente per le attività di sostegno, svolgere la propria attività a beneficio di altri studenti certificati.

7.1 METODOLOGIA DIDATTICA

Il servizio dovrà inoltre garantire l'eventualità di una didattica integrata ovvero modulata in un percorso educativo assistenziale mediato dal computer e da Internet in cui l'operatore organizza le attività in un percorso online a cui gli studenti accedono in modo autonomo, in tempi e spazi personali e supporto formativo domiciliare concordato con le famiglie e l'Istituzione scolastica.

L'attivazione e la programmazione di una tale metodologia saranno concordate tra l'Istituzione scolastica e l'Appaltatore con il fine di espletare senza interruzione il servizio e di dare continuità all'assistenza al realizzarsi di qualsiasi condizione di necessità e urgenza.

L'Appaltatore dovrà quindi dotarsi e fornirsi dei devices necessari per la Didattica integrata e applicare nell'utilizzo la normativa di sicurezza e privacy.

L'Appaltatore dovrà quindi prendere visione del Regolamento approvato dall'Istituto che contiene specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti e condivisione nonché tutela dei dati personali e sensibili.

7.2 ANALISI DEL CONTESTO A.S. 2025-2026 IN RELAZIONE AI DISTURBI PSICOFISICI

L'IIS Ceccano, Istituto Tecnico Economico e Istituto Professionale Enogastronomico e Alberghiero è frequentato da un'altissima percentuale di alunni con disabilità. Si registra un incremento costante ogni anno e una sempre maggiore diversificazione delle forme di disabilità quali a titolo esemplificativo: autismo, ritardo mentale, disturbo psicomotorio ect.

Un approccio globale che promuove il benessere degli alunni con disturbi psicomotori sostenendo il processo educativo del ragazzo in una dimensione ludica, azione ed interazione, è garantito dalla psicomotricità che assicura una migliore integrazione mente-corpo, principalmente attraverso esperienze corporee che hanno come fine il passaggio dal piacere di agire al piacere di pensare.

I ragazzi con i disturbi sopra citati palesano evidenti difficoltà relazionali e disagi psicologici, mancanza di coordinazione, deficit dell'attenzione, disturbi comportamentali, pertanto sono a rischio di isolamento, perdita dell'autostima, scarso interesse per l'ambiente circostante.

Il supporto dell'Istituzione scolastica diventa fondamentale nella forma di unità, punto di riferimento fisico, luogo sicuro e protetto fatto di volti conosciuti, comunità sana, ma anche sportello ascolto per la famiglia e gli alunni. L'IIS Ceccano ha implementato la sua esperienza didattica con la crescita costante dei casi di ritardi mentali, relazionali e di altre forme di difficoltà.

L'inclusione è l'imperativo di ogni azione ordinaria intrapresa nella programmazione dell'offerta formativa.



ART. 8 PRESENTAZIONE N.2 PROGETTI AGGIUNTIVI

1. Titolo: "AUTISMO UN'OPPORTUNITÀ INEDITA"

L'autismo potrebbe rappresentare un'opportunità inedita per la costruzione della società del futuro. Questo è il pensiero dei ricercatori e degli esperti che a livello mondiale stanno chiedendo di revisionare in modo innovativo questa forma di disagio. Accogliendo l'appello degli studiosi e condividendone l'essenza, si chiede l'articolazione di un progetto specifico che garantisca una nuova, efficace e strategica accessibilità dell'inclusione.

2. Titolo: PROGETTO "LIFELAB"

Il Decreto Legislativo n. 62 del 2024 introduce il concetto di "**Progetto di Vita individuale**".

Con LIFELAB si intende dare concretezza alle novità introdotte dalla norma privilegiando approcci multidimensionali, partecipazione attiva, continuità dei servizi e didattica per una inclusione accessibile.

Si chiede l'articolazione di un progetto che tenga conto di quanto indicato nella norma su "**Progetto di Vita individuale**"

PARTE TERZA PERSONALE

ART. 9 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà, a pena di esclusione dalla presente gara, garantire il servizio alla data dell'aggiudicazione.

L'appaltante è esonerato e quindi estraneo alle modalità di reclutamento da parte dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore, prima della data di inizio del servizio, dovrà produrre all'Istituto Superiore di Ceccano l'elenco dei soggetti che effettueranno le prestazioni assistenziali in oggetto e dei soggetti disponibili ad eventuali sostituzioni.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'Appaltatore è preposto, è indispensabile che possieda tutte le garanzie di serietà, riservatezza e moralità in mancanza delle quali, l'Istituto Superiore di Ceccano ha l'insindacabile facoltà di pretendere l'allontanamento dei lavoratori che renderanno inadempienti. In tal caso l'IIS di Ceccano provvederà alla formale contestazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata presso il domicilio eletto da ciascuno degli stessi indicati nei relativi curricula ovvero mediante all'indirizzo dell'Appaltatore che dovrà dare conferma ALLA STAZIOE APPALTANTE dell'avvenuta consegna mediante sottoscrizione apposta per ricevuta dall'operatore professionale destinatario della contestazione.

9.1 REQUISITI DEGLI OPERATORI SPECIALISTICI/EDUCATORI

Considerato che il servizio oggetto di gara ha una valenza educativo-riabilitativa, l'Appaltatore si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione del servizio mediante l'impiego di personale avente i sottostanti requisiti minimi:



- Laurea triennale e/o magistrale specialistica in sociologia, psicologia, scienze dell'educazione, scienze della comunicazione, scienze della formazione, scienze motorie.
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado con maturata esperienza e/o attestazioni di corsi nei settori socio-psico-pedagogico, educativo, della comunicazione e della disabilità.

Coerentemente con il progetto approvato dalla Regione Lazio si richiedono un numero minimo di operatori in possesso di specifica attestazione come da tabella che segue:

Titoli	Numero operatori
OSS	n. 4
ABA	n. 4
CAA	n. 2

Ai fini della partecipazione i soggetti dovranno altresì dichiarare:

- di non versare nelle condizioni di cui all'artt. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 32 quarter c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che non versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs 231/01, non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;
- di non essersi avvalersi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02 lett. c);
- di non trovarsi in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla medesima gara (come elencati nell' art. 34 comma 2 D.Lgs 163/06).

I concorrenti dovranno altresì dichiarare di impegnarsi a garantire agli operatori i contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale e dei contratti integrativi vigenti con particolari riferimenti al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti dalla Legge.

ART. 10 PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

Ogni prestazione inherente al servizio relativo al presente capitolato deve essere svolta da personale contrattualizzato dall'Appaltatore. L'Istituto Superiore di Ceccano rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed il personale da questo dipendente.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento e a richiesta della Stazione appaltante i contratti stipulati con gli operatori adibiti al servizio di cui alla presente gara.

Al fine di garantire la qualità del Servizio, l'Appaltatore si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli educatori professionali sui rispettivi utenti, tranne neicasi, da documentarsi, di maternità, nomina in ruolo in Ente Pubblico, malattia o altri gravi motivi. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva. In caso di assenze



improvvide degli operatori (malattia, ecc.), la sostituzione dovrà avvenire dalla seconda ora di servizio, o, in caso di indisponibilità, dal giorno successivo, comunicando all' Istituto Superiore di Ceccano il nominativo dell'assente e del sostituto. Per le assenze programmate (esami universitari, visite mediche, ferie, ecc.) la sostituzione dovrà essere immediata.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni operatori in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale restano a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve inoltre garantire la tempestiva sostituzione degli assistenti educatori che, a giudizio motivato dell'Istituto, siano ritenuti inidonei allo svolgimento del Servizio.

L'Appaltatore si obbliga a predisporre i fogli firma degli Operatori professionali addetti al servizio, utilizzando la modulistica indicata dalla Regione Lazio; gli operatori dovranno firmare gli stessi in occasione di ogni singola prestazione giornaliera. I suddetti fogli firma andranno conservati presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto Superiore di Ceccano e dovranno contenere:

- orario di ogni singola prestazione giornalmente eseguita;
- orario di entrata/ uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall'operatore all'inizio e al termine del servizio;
- controfirma per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella dell'operatore, da un responsabile della Scuola.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti le norme e degli adempimenti previsti dal D.lgs 81/08 e ss.mm. e ii in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in relazione al coordinamento con il Stazione appaltante, ossia l'Istituto Superiore di Ceccano.

10.1 - DOCUMENTAZIONE

Presso il Soggetto aggiudicatario dovrà essere mantenuta e, costantemente aggiornata, la documentazione relativa agli allievi, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

L'impresa dovrà, inoltre:

- rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni minore in carico, suddivise per Istituto Scolastico e indicando la tipologia dell'intervento; il riepilogo delle ore svolte dovrà essere validato dal Dirigente scolastico o suo delegato;
- al termine dell'anno scolastico, presentare una relazione scritta con la descrizione degli interventi effettuati in favore di ogni alunno disabile beneficiario del servizio e dell'attività svolta nel corso della gestione dello stesso, evidenziando eventuali criticità, possibili soluzioni e indicazioni di sviluppo.

ART. 11 OSSERVANZA CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62 del 16/4/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come successivamente modificato dal DPR n 81/2023, e a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di condotta si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. L'Appaltatore sarà pertanto tenuto all'osservanza delle suddette norme.



ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI DELL' APPALTATORE – CLAUSOLA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DEL STAZIONE APPALTANTE

1. Per l'intera durata dell'appalto, l'Appaltatore, anche se trattasi di cooperativa sociale, si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
2. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.
3. Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori sociali il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente all'elenco degli operatori professionali che verrà fornito.
5. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
6. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.
7. L'Appaltatore riconosce e prende atto che la Stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica eventualmente intercorrente con il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.
8. L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che la Stazione appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Istituto appaltante.
9. L'Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per mancato versamento di retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa dallo stesso prescelta ai fini dell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura e compatibilmente con l'organico già alle dipendenze dell'aggiudicatario, l'assunzione prioritaria del personale già in servizio, favorendo il passaggio del personale stesso dal precedente gestore alla nuova gestione, previa assunzione con medesima tipologia contrattuale, mantenendo il medesimo inquadramento e livello, senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa e con riconoscimento della medesima retribuzione da contratto nazionale in essere ivi



compresi gli scatti di anzianità maturati.

ART. 14 REGOLAMENTAZIONE RAPPORTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I dati comunicati o acquisiti direttamente nel corso dell'espletamento del servizio non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicatario/a né resi noti in alcuna forma o modalità.

1. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Appaltatore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle trasmissioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
2. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).
3. L'Appaltatore si impegna a fornire all'atto della stipulazione del contratto, l'informativa contenente l'indicazione del Titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti allo sviluppo del contratto

La ditta dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Stazione appaltante. entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previ-sto dalle norme di legge;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitata- mente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Stazione appaltante. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salvo ogni più grave conseguenza di legge.

PARTE QUARTA RESPONSABILITÀ - CONTROLLI

ART. 15 DOMICILIO LEGALE

L'Appaltatore, ai fini dell'espletamento del servizio del presente capitolo, elegge domicilio presso la propria sede legale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera racco- mandata presso il



sudetto domicilio eletto. Qualsiasi operatore, collaboratore o dipendente dell'appaltatore potrà essere destinatario di avvisi e comunicazioni e sarà considerato incaricato dell'appaltatore. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore dal responsabile dell'Istituto Superiore di Ceccano si considererà fatta personalmente dall'Appaltatore stesso.

ART. 16 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA

1. L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti della Stazione appaltante, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati (personale, utenti, terzi o cose) in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dello stesso.
2. L'Appaltatore esonera altresì la Stazione appaltante per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati dal soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi di terzi.
3. L'Appaltatore solleva la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa. Le spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia alla Stazione appaltante, fornendo dettagliati particolari.
4. L'Appaltatore è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio oggetto del presente appalto, anche quelli prodotti per colpa grave. È altresì tenuta a fornire copia autentica della suddetta polizza, prima dell'inizio del servizio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovrà avere i seguenti massimali: Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali: per sinistro € 5.000.000,00 24 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali: per sinistro € 5.000.000,00. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio e dovranno specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.
5. Dovrà essere trasmessa al Stazione appaltante copia autentica delle polizze suddette entro la data di stipula del contratto e ad ogni scadenza delle stesse dovrà essere trasmessa la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento dei premi. La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione del contratto e la loro mancata produzione può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
7. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.



ART. 17 CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione appaltante ha ampie facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza.
2. In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del Servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.
3. Le verifiche e i controlli verteranno sulla gestione di tutte le attività oggetto del Servizio affidato, con particolare riguardo a:
 - buon svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
 - controllo del rispetto del rapporto educatore/studente;
 - gradimento e soddisfazione degli utenti;
 - rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.
4. Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell’operato del personale, all’Appaltatore saranno applicate penalità contrattuali, come di seguito specificato.

“Il Dirigente Scolastico/Legale rappresentante dell’Istituzione Formativa, in qualità di Rappresentante legale, di responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e di garante dell’attività educativa e didattica, utilizza le risorse economiche assegnate al progetto per l’individuazione ed il reperimento degli operatori specialistici per l’intervento, e per verificare i processi e i risultati. Il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica/Formativa, in accordo con i docenti referenti e con gli operatori specialistici, stabilisce gli orari di svolgimento dell’attività di assistenza, la loro durata ed il numero di operatori necessari, in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. Si sottolinea che il Dirigente scolastico/Legale rappresentante dell’Istituzione Formativa, al fine di garantire una più efficace ed efficiente erogazione del servizio di assistenza specialistica, verifica mensilmente, la presenza di eventuali residui tra le ore programmate di servizio e le ore effettivamente svolte.

Il Dirigente scolastico/Legale rappresentante dell’Istituzione Formativa assicura che tutte le misure e gli interventi relativi all’integrazione, realizzati anche attraverso l’assistenza specialistica, trovino esplicitazione nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) d’Istituto e nel PAI (Piano Annuale Inclusione), in coerenza con quanto specificato dal punto 2 della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

– Indicazioni operative”. È inoltre compito del Dirigente scolastico/Legale rappresentante dell’Istituzione Formativa garantire l’organizzazione dell’assistenza di base agli studenti che ne necessitano, attraverso anche un’adeguata formazione del personale ATA (collaboratori scolastici) in organico.

I Docenti

Gli interventi educativi e didattici per gli studenti con disabilità sono di competenza di tutti i docenti. Tali interventi si coordinano con quelli dell’assistenza specialistica, in un’ottica inclusiva dei differenti ruoli e funzioni. I docenti curriculare e di sostegno lavorano insieme alla programmazione dell’offerta didattica,



tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle criticità degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio presenti nella classe. Inoltre, tanto nel caso in cui l'alunno segua, in accordo con la famiglia, la programmazione didattica della classe, quanto quella per obiettivi minimi o programmazione differenziata, tutto il consiglio di classe partecipa congiuntamente alla definizione e verifica del processo.”

ART. 18 PENALI CONTRATTUALI

Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, di regolamenti o del presente Capitolato che possano condurre a disservizi o, qualora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei Servizi erogati, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, la Stazione appaltante procederà all'applicazione di penalità contrattuali.

Le violazioni di cui sopra e/o eventuali altre dipendenti di qualsivoglia natura, verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dal soggetto aggiudicatario. La contestazione avverrà per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato, con facoltà di controdeduzione entro quindici giorni dal ricevimento dell'addebito. L'Appaltatore non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea assenza di personale. Se entro 15 giorni dalla data di ricezione della formale nota di contestazione, l'aggiudicatario non fornirà alcuna giustificazione, ovvero se le stesse saranno ritenute non validamente rese, la Stazione appaltante applicherà le penali previste dal presente capitolato.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'Appaltatore, di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione.

È fatto salvo il diritto del Stazione appaltante a valersi anche della cauzione definitiva, a titolo dipenale forfetaria per l'inadempimento.

Le penali sono previste nella misura compresa fra **un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00** per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle inadempienze contrattuali. Si indicano qui di seguito, a merotitolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi significative:

- reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato: **€ 500,00** per ogni violazione;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: **€ 500,00** per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica di gara: **€ 1.000,00** per ogni infrazione;
- impiego di personale non qualificato (anche supplente): **€ 1.000,00** per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- mancata sostituzione di operatore professionale richiesta dalla Stazione appaltante per gravi motivi: **€ 500,00** per ogni giorno di mancata sostituzione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel Servizio: € 500,00 = per ciascuna violazione;
- mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: **€ 100,00** per violazione;



L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Stazione appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente all'apertitudine, alla qualità, nonché alla perfetta esecuzione del servizio affidato.

ART. 19 EVENTUALI DANNI A COSE O PERSONE

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte dell'Ente appaltante. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature concesse in uso verranno contestati per iscritto e, le relative spese addebitate all'Appaltatore.

ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti ipotesi:

- a) interruzione non motivata di Servizio;
- b) gravi defezioni e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- c) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- d) mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste; inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, riferite al personale in servizio;
- e) applicazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- f) violazione ripetuta (tre volte) delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- h) gravi danni ad impianti e attrezzature riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- i) cessione del contratto o subappalto delle prestazioni del servizio di assistenza scolastica specialistica;
- j) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali/tutela della privacy art. 13 del Capitolato;
- l) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Appaltatore.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento grave-mente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'Appaltatore dalle future gare indette dall'Istituto per un periodo di 5 anni.



Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Anche nei casi sopraindicati l'Appaltatore incorre nella perdita delle cauzioni che restano incamerate dal Stazione appaltante a titolo di penale forfettaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto il Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono ne graduatoria stilata dalla commissione di valutazione delle offerte per l'affidamento del Servizio.

ART. 21 MANCATA ATTIVAZIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

1. Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, epidemie, ecc.), l'Appaltatore non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione al Stazione appaltante.
2. La mancata attivazione o interruzione del servizio per esigenze di interesse pubblico o per cause di forza maggiore non dà diritto all'Appaltatore di richiedere nessun indennizzo o risarcimento. Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile che non possa essere evitato con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dalla Stazione appaltante.

ART. 22 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 20 del presente capitolato e all' 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322c.p., 322-bisc.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
2. Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Stazione appaltante della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, nei termini e modi di cui all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE COMPORTAMENTO

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Stazione appaltante, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa



intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013 (Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni) e alle successive modificazioni e integrazioni apportate allo stesso dal DPR 81/2023. La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Stazione appaltante di risolvere il contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale, incarichi di collaborazione a dipendenti del Stazione appaltante.

ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO.

E' vietato, in ogni forma, cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto della presente gara, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni conseguente danno all'Istituto Superiore di Ceccano.

PARTE QUINTA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

ART. 25. GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare all'atto della stipulazione del contratto la garanzia definitiva, la quale è calcolata sull'intero periodo di Appalto nella misura minima del 10% dell'importo contrattuale (art. 117 Dlgs 36/2023) e la stessa deve essere prestata mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa o sotto forma di cauzione secondo le modalità del successivo art. 106, comma 1) del Codice. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Stazione appaltante, quest'ultima procederà all'incameramento della garanzia suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa aggiudicataria, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante (art. 106 comma 4 del D.lgs 36/2023). Non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del dlgs 36/2023.

ART. 26 ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Dopo l'aggiudicazione, l'Appaltatore, a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa, sarà invitato nel termine di 10 gg dal predetto invito a:



- a) versare la somma per le spese del contratto, di registro ed accessorie, a suo carico;
- b) prestare la garanzia definitiva di cui all'art. che precede per l'esecuzione del contratto;
- c) presentare copia delle polizze assicurative di cui del presente Capitolato.
- d) la programmazione delle attività in base alle indicazioni fornite dal Stazione appaltante e in base al progetto di gestione presentato per il servizio;
- e) l'elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei contratti integrativi vigenti, inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato, copia del Regolamento Interno applicato ai propri addetti;
- f) copia dei titoli di studio, eventuali titoli relativi a specializzazioni conseguite, dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati nel servizio;
- g) il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- h) certificazione attestante l'assenza di condanne penali in merito alla pedofilia (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39);
- i) dichiarazione adempimenti D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii; nominativo del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j) il nominativo del Responsabile dell'impresa che manterrà i rapporti contrattuali con il Committente e del Coordinatore del Servizio se sono figure diverse.

Ove, nei termini fissati nel precedente punto 1), l'impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere

all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre che l'offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre centoventi giorni dalla data della gara.

Se neppure il secondo classificato risulta idoneo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. L'offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre la Stazione appaltante rimarrà vincolato solo dal momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

ART. 27 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il servizio svolto all'Appaltatore verranno corrisposti Euro 22,20, comprensivi di I.V.A. nella misura dovuta per ogni ora di lavoro svolto. Considerata la normativa relativa alla fatturazione elettronica nei confronti della P.A., l'Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo la comunicazione della scuola di avere effettivamente incassato il finanziamento della Regione Lazio, destinato al servizio di assistenza specialistica. La scuola si impegna ad effettuare la comunicazione entro una settimana dall'incasso del finanziamento di cui sopra. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica, dopo i riscontri relativi all'effettivo servizio svolto e alla documentazione richiesta per la liquidazione. Al fine di permettere una migliore gestione



della contabilità interna, l'Appaltatore potrà procedere all'emissione di un preavviso cartaceo di fattura.

L'Appaltatore dovrà altresì allegare il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Istituto Superiore di Ceccano si riserva di non procedere, alla liquidazione delle competenze in difetto di idonea attestazione rilasciata dall'autorità competente, comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro. L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dall'Amministrazione direttamente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

ART. 28 RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dal contratto non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale forfettaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

ART. 29 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge

Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento a quelle previste dal D. Lgs. N.36/2023, al codice civile, disposizione di legge vigente e/o di contratto.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, all'osservanza delle leggi, decreti, prescrizioni e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Stazione appaltante. Ciascun concorrente alla gara, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, anche, di tutte le condizioni che possono interferire con le attività oggetto di appalto e che possano influire sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto.

ART. 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023, è il Dirigente Scolastico Dr Francesco Senatore

ART. 31 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nella esecuzione del presente capitolato saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale amministrativo Regionale del Lazio (TAR).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr Francesco Senatore

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)